



COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

TIPO ANNO NUMERO
REG.PG/ 2012/219728
DEL 19/9/2012

AL COMUNE DI SOLIERA
SPORTELLO UNICO INTERVENTI
ECONOMICI

ALLE CCIAA
AI COMPONENTI DELLA CRA
DELL'EMILIA-ROMAGNA

ALLA CNA
COMITATO REGIONALE
VIA RIMINI, 7
40128 BOLOGNA

ALLA CONFARTIGIANATO
VIA LUDOVICO BERTI 7
40131 BOLOGNA

FEDERLIBERE CLAAI E.R.
VIA BEGARELLI, 31
41100 MODENA

ALLA FED. REG. CASA
STRADA FARNESINA,106
29100 PIACENZA

Oggetto: **Parere in merito all'attività di tintolavanderia**

La Commissione Regionale per l'Artigianato, presa visione del quesito inviato dal Comune di Soliera – Sportello Unico Interventi Economici il 24/5/2012 in merito all'oggetto, nella seduta del 16/7/2012 espone quanto segue:

Gestione Commissione
Regionale Artigianato



tel 051.527.6425-23
fax 051.527.6533

Email: cra@regione.emilia-romagna.it
PEC: cra@postacert.regione.emilia-romagna.it

N° IT 231513

INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
Classif.						Fasc.		

Per quanto concerne il primo punto del quesito inerente le lavanderie self service, questa Commissione si è già espressa con parere prot. n. 150297 del 19/6/2012, i cui punti salienti qui si riportano:

“Considerato che sono gli utenti a utilizzare direttamente le macchine installate nell’esercizio senza l’ausilio di personale, si ritiene che l’impresa si limiti a noleggiare le attrezzature e a fornire il materiale d’uso; pertanto viene negato il carattere artigiano mancando la partecipazione del titolare alla fornitura del servizio, non potendosi configurare come tale la mera manutenzione dei macchinari.

“Ovviamente il carattere artigiano dell’attività va riconosciuto alla lavanderia self-service qualora al suo interno siano presenti altresì apparecchiature di lavaggio e/o da stiro non a gettone accanto a quelle automatiche”.

Pertanto le lavanderie self service rientrano nelle disposizioni della legge 84/2006 solo per quanto riguarda i requisiti di sicurezza e igienici sia delle attrezzature che dei locali, ma senza l’obbligo di designare un responsabile tecnico. Qualora vengano offerti anche servizi aggiuntivi (stiratura, ritiro e consegna della merce, ecc) allora si dovrà nominare un responsabile tecnico.

Con riguardo al secondo punto del quesito, il responsabile tecnico, non essendo ancora stati istituiti dalla Regione i corsi di formazione specifici, può essere nominato:

- in base al periodo di inserimento lavorativo presso imprese del settore come previsto dalla normativa, di uno, due, o tre anni, a seconda dell’inquadramento;
- oppure provvisoriamente, come già prefigurato dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31045 del 18/2/2011, sulla base del possesso di un titolo di studio inerente l’attività: maturità tecnica, diploma professionale o di livello post-secondario o universitario, in attesa che la normativa regionale ne confermi l’idoneità o meno; salva restando la possibilità per l’interessato di impegnarsi formalmente a conseguire entro un termine prefissato il requisito professionale attraverso la frequenza ai corsi quando attivati.

Circa l’individuazione di detti titoli di studio e delle materie di studio, data la specificità e la tecnicità della materia, questa Commissione si riserva di chiedere chiarimenti al Servizio Formazione Professionale della Regione

Il Presidente della CRA

Sergio Giuffredi



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
Sportello Unico Interventi Economici

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2012. 0129668
del 24/05/2012



Prot. n. 5483 / 8.2

Soliera, 23 Maggio 2012

INOLTRO VIA FAX
051-5276533

Spett.le REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO
Servizio Politiche per l'Industria, l'Artigianato,
la Cooperazione e i Servizi
Viale Aldo Moro, 44
40127 BOLOGNA

Oggetto: attività di tintolavanderia ai sensi della L. n. 84/2006, modificata dall'art. 79 del D.Lgs. n. 59/2010. Individuazione da parte del comune dei requisiti abilitanti all'esercizio dell'attività (ed esercizio di lavanderia "a gettone") - Quesito.

Premesso di avere posto recentemente un quesito relativamente all'oggetto al Ministero dello Sviluppo Economico e di avere ottenuto risposta con Prot. n. 0072022 in data 22.03.2012 (di cui si allega richiesta e risposta);

Considerato che:

- per quanto riguarda l'attività di lavanderia a gettone il Ministero ha espresso parere di "non ritenersi pienamente applicabile in tutti suoi aspetti la legge 84/2006, con particolare riferimento alla designazione di un responsabile tecnico" demandando alla regione la definizione e il rispetto dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali e delle apparecchiature;
- per quanto riguarda la valutazione dei requisiti abilitanti all'esercizio dell'attività il Ministero rimanda alla regione di riferimento ogni eventuale richiesta interpretativa;

Trovandosi nella necessità di rispondere alla richiesta di "un'aspirante titolare di lavanderia" la quale intenderebbe subentrare in un esercizio già operante, ma che non è in possesso dei requisiti riconducibili al responsabile tecnico, né avrebbe la dimensione dell'attività tale da potersi permettere un dipendente o collaboratore in possesso di tale requisito;

Con la presente si chiede un parere sulla corretta applicazione della normativa in essere (in attesa della piena attuazione di quella regionale), tenuto conto della recente risposta ministeriale e precisando che l'interessata ha ovviamente manifestato la volontà di iscriversi al primo corso utile non appena sarà istituito.

In considerazione della necessità di dare sollecita risposta all'interessata, anche per permetterLe di confermare o meno la volontà di subentrare nell'attività già in essere, si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti, e si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.



Allegati: n. 2

1.8082 da Italia SupportNet/tec.assistenza/PE.doc

PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

ISTRUTTORE DIRETTIVO-AMMINISTRATIVO
UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI
(Stermieri Vanna)

Con riferimento alla Legge n. 84/2006 "Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia" come modificata dall'art. 79 del D.Lgs. n. 59/2010, nella risoluzione n. 31045 del 18.02.2011 è stato precisato che:

" ... anche alla luce della cd. "clausola di cedevolezza", la scrivente non ritiene possa essere vanificato, o comunque rinviato ad una data indeterminata ed interamente rimessa alla volontà di attuazione amministrativa regionale, il principio - introdotto dalla legge n. 84/2006 e confermato dal recente decreto legislativo di attuazione della direttiva "Servizi" - dell'obbligo di individuazione di un soggetto responsabile degli aspetti tecnici dell'attività anche in relazione ai possibili rischi professionali, pur ribadendo l'esigenza, in passato affermata, di evitare che la mancata attivazione da parte delle regioni dei corsi professionali finalizzati al conseguimento di uno dei possibili requisiti di cui alla norma, costituisca un ostacolo ingiustificato all'apertura di nuove imprese del settore. ...

" ... relativamente alla competenza in merito all'accertamento dei requisiti professionali, sempre con riferimento al quadro normativo delineato dal D.Lgs. 59/2010, si ritiene che..., in mancanza di specifica previsione normativa che ne attribuisca ad altri enti la competenza (come negli esempi relativi a diverse attività citati da codesto Ufficio), tale competenza resti demandata al Comune, destinatario sostanziale della SCIA, non derivando da tale innovazione e semplificazione procedurale alcuna modifica relativamente all'assetto delle competenze anteriormente vigenti. ...".


Dovendo procedere, pur in assenza della normativa regionale di attuazione, attraverso la SCIA per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia, a verificare che sia designato il soggetto responsabile degli aspetti tecnici dell'attività e che tale soggetto risulti in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge, con la presente si chiede:

1. se il soggetto responsabile degli aspetti tecnici dell'attività debba essere individuato **anche nel caso di attività di tintolavanderia "a gettone" o "self service"**, considerato che sono gli utenti ad utilizzare direttamente le macchine installate nell'esercizio quali lavatrici, asciugatrici, apparecchi per stirare, senza l'ausilio di personale dell'impresa (impresa che, quindi, si limita a noleggiare le attrezzature ed a fornire il materiale d'uso agli utenti);



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
Sportello Unico Interventi Economici



2. se, per la valutazione del requisito previsto all'art. 2 co.2 lett. c) della Legge n. 84/2006 (diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività):
- la valutazione delle materie di studio debba far riferimento a quelle previste dallo stesso articolo al co.5 per i contenuti dei corsi che dovranno organizzare le regioni (fondamenti di chimica organica e inorganica; chimica dei detersivi; principi di scioglimento chimico, fisico e biologico; elementi di meccanica, elettricità e termodinamica; tecniche di lavorazione delle fibre; legislazione di settore, con specifico riguardo alle norme in materia di etichettatura dei prodotti tessili; elementi di diritto commerciale; nozioni di gestione aziendale; legislazione in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza del lavoro; informatica; lingua straniera);
 - quante materie debbano essere previste dal piano di studi, stante che all'art. 2 co.2 lett. c) della Legge n. 84/2006 si esprime al plurale: "*materie inerenti l'attività*".

Ringraziando fin d'ora per la gentile collaborazione si porgono cordiali saluti.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Arch. Alessandro Bettio



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
 Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
 Divisione VI "Servizi e Professioni"

Ministero dello Sviluppo Economico
 Dipartimento per l'impresa e
 l'internazionalizzazione
 Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
 Prot. n. 0072022 - 22/03/2012 - USCITA

Al Comune di Soliera
 Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
 Sport. Unico Interventi Economici
 P.zza Repubblica, 1, 41019 Soliera (MO).

Oggetto: Attività di tintolavanderia - L. 84/2006 e s.m.i. - Esercizio di lavanderia a gettone: individuazione da parte del Comune dei titoli di studio abilitanti all'esercizio dell'attività - Quesiti.

Con nota prot. 2544/8.2 del 5 marzo 2012, relativa all'oggetto, e facendo seguito alla risoluzione ministeriale n. 31045 del 18.02.2011, codesto Comune chiede:

- 1) se il soggetto responsabile degli aspetti tecnici dell'attività debba essere individuato anche nel caso di attività di tintolavanderia (rectius: lavanderia) "a gettone" o "self service", ovvero nel caso in cui l'impresa si limiti a noleggiare attrezzature e a fornire il materiale d'uso agli utenti, che utilizzano direttamente le macchine installate nell'esercizio quali lavatrici, asciugatrici, apparecchi per stirare, senza l'ausilio di personale dell'impresa;
- 2) se per la valutazione del requisito di cui all'art. 2 co. 2 lett. c della l. 84/2006 e s.m.i. la valutazione delle materie di studio debba far riferimento a quelle previste dallo stesso articolo al co. 3 per i contenuti dei corsi regionali, e quante materie debbano essere previste dal piano di studi.

Con riferimento al primo punto, si rileva che tempo addietro, analoga problematica era stata sottoposta a questa Amministrazione da una Confederazione Nazionale di categoria: si trattava in sostanza della riconducibilità o meno delle imprese di "lavanderia self-service a gettone" nell'ambito della normativa relativa alle tintolavanderie.

All'epoca, questa Amministrazione, con nota a firma del Direttore Generale pro-tempore, si era espressa rilevando che, nel caso di attività di lavanderia svolta in modalità self-service, ossia attraverso l'esecuzione del trattamento da parte dello stesso cliente, in mancanza di specifico riferimento normativo rinvenibile nella legge 84/2006, o di possibili indicazioni emergenti dall'analisi dei lavori preparatori, detta legge non potesse ritenersi pienamente applicabile in tutti i suoi aspetti, in particolare con riferimento alla necessità di designazione di un responsabile tecnico; tuttavia non si riteneva potesse escludersi un'applicabilità "parziale" della stessa, soprattutto riguardo alla previsione della normativa (di competenza regionale) riguardante la definizione e il rispetto di requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali e delle apparecchiature.

Via Salustiana, 53 - 00187 Roma
 tel. +39 06 4705 5305 - fax +39 06 4740166
 e-mail: caterina.ferre@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it



Recentemente, questa Direzione ha confermato (vedi nota prot. 30663 del 14 febbraio u.s. che si allega) gli orientamenti a suo tempo espressi.

Con riferimento al secondo punto, la risoluzione ministeriale del 18 febbraio 2011, nel ribadire la piena competenza regionale all'individuazione dei titoli di studio ritenuti idonei, individuava la possibilità eventuale - ferme restando le ipotesi di cui alla lett. d) dell'art. 2 comma 2 e quelle di cui alla lett. a) anche in caso di titolo di qualificazione tecnico professionale rilasciato da altra regione - di individuare "un responsabile tecnico operante a titolo provvisorio, preferibilmente sulla base del possesso di un titolo di studio... in materie inerenti l'attività" in attesa della piena attuazione della norma da parte delle regioni, ivi inclusa l'identificazione dei titoli stessi.

L'ipotesi prospettata, sottoposta anche alla valutazione della regione cui apparteneva il comune autore del quesito, intendeva unicamente sottolineare l'esigenza di prevedere comunque, all'interno dell'impresa, una specifica funzione - e quindi un soggetto responsabile - a garanzia di interessi pubblici (quali la salute e l'ambiente), meritevoli di adeguata attenzione e tutela a fronte dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività.

Ulteriori indicazioni fornite da questa Amministrazione in un ambito riservato dalla legge alle regioni, configurando una sorta di "invasione" delle competenze di queste ultime, renderebbero problematico motivare adeguatamente un ipotetico provvedimento restitutivo; è pertanto alla regione di riferimento che dovrà essere indirizzata ogni eventuale richiesta interpretativa sul punto, fermo restando che il responsabile tecnico, quantunque operante in via provvisoria, avendo accettato di assumere l'incarico, dovrà rispondere pienamente degli aspetti tecnici dell'attività cui sovrintende, a prescindere dal tipo di studi effettuati.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

LE